



Statuto dell'Associazione di promozione sociale "Avicoltori Trentini"

1) Ai sensi della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Avicoltori Trentini", con sede legale nel comune di Sant'Orsola Terme-38050 (TN).

2) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore dell'allevamento e del benessere degli animali di bassa corte.

A tale fine l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza e la pratica dell'allevamento degli animali di bassa corte, con particolare attenzione agli obiettivi di benessere, selezione e riproduzione.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzare e partecipare a raduni ed esposizioni degli animali di bassa corte;
- Organizzare seminari e incontri sui temi dell'allevamento e del benessere degli animali di bassa corte;
- Organizzare corsi per la selezione, l'allevamento ed il benessere degli animali di bassa corte;
- Organizzare eventi e manifestazioni zootecniche in favore della collettività;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari di analoghe finalità, anche per il perseguimento di programmi e progetti comuni;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.

3) Organi dell'associazione sono: l'assemblea degli associati, il presidente e il consiglio direttivo.

4) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

5) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al consiglio direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello alla prima assemblea ordinaria utile.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta

al presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il consiglio direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in assemblea.

6) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

7) L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

8) L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o telematico inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del consiglio direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9) Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10) Il consiglio direttivo si compone di un numero minimo di tre consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato, mediante nuova elezione assembleare. La carica di consigliere è gratuita. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

11) Al presidente, eletto dall'assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice presidente nominato all'interno del consiglio direttivo. Il presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

12) Il consiglio direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

13) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
- c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

14) Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

15) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.